

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1927 del 14/04/2022
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - ATTIVITÀ DI "COLTIVAZIONE FRUTTA E UVA E PRODUZIONE VINO" SVOLTA IN COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA (PC), LOC. FONDO N. 2 - DITTA "NON SOLO VINO SOCIETA' AGRICOLA DI SACCARDI E CINGOLO S.S."
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1990 del 13/04/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno quattordici APRILE 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - ATTIVITÀ DI "COLTIVAZIONE FRUTTA E UVA E PRODUZIONE VINO" SVOLTA IN COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA (PC), LOC. FONDO N. 2 - DITTA "NON SOLO VINO SOCIETA' AGRICOLA DI SACCARDI E CINGOLO S.S."

## LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

### Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6- 2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

### Premesso che:

• con nota trasmessa dal Suap dell'Unione dei Comuni Montani "Alta Val d'Arda", acquisita al prot. ARPAE n. 38412 dell'8/03/2022, è stata presentata dalla Ditta "NON SOLO VINO SOCIETA' AGRICOLA DI SACCARDI E CINGOLO S.S.", con sede legale a Lugagnano Val d'Arda (PC), Loc. Fondo n. 2, Frazione Diolo (P.Iva 01744710334), l'istanza finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex art. 3 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, per l'attività di "coltivazione frutta e uva e produzione vino" svolta in Comune di Lugagnano Val d'Arda (PC), Loc. Fondo n. 2, per il seguente titolo in materia ambientale:

- autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico (S1) di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale "Rio Rimore";

- con nota prot. n. 43915 del 16/03/2022 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 della L. 241/90, con contestuale richiesta di documentazione integrativa;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 49816 del 25/03/2022 è stata acquisita la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 53517 del 31/03/2022 sono state acquisite le integrazioni volontarie;

**Rilevato che** dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice scarichi (rif. Attività n. 10 del 07/04/2022 Sinadoc 11535/2022) risulta che:

- presso l'insediamento è presente uno scarico (S1) di acque reflue industriali assimilate alle domestiche (carico organico complessivo pari a 5 A.E.), costituito dall'unione dei reflui generati dall'attività di lavorazione dei prodotti agricoli (frutta) con i reflui domestici provenienti dai servizi igienici del laboratorio e dell'annessa abitazione, trattate da un sistema costituito da una fossa Imhoff, n° 2 degrassatori ed un filtro percolatore anaerobico (avente potenzialità pari a 5 A.E.);

- i reflui in uscita dal sistema di trattamento di cui sopra recapitano, tramite condotta interrata, nel corpo idrico superficiale "Rio Rimore";
- dall'attività vitivinicola svolta presso l'insediamento vengono generati altri reflui che, come dichiarato dalla Ditta nella relazione tecnica allegata all'istanza di AUA, sono stoccati in n° 2 serbatoi di accumulo in cemento armato a tenuta (aventi complessivamente un volume pari a circa 6,5 mc.) per poi essere destinati all'utilizzo in agricoltura. Tali reflui, pertanto, non danno origine ad ulteriori scarichi;

**Atteso che:**

- con nota prot. n. 56162 del 04/04/2022 è stata richiesta la relazione tecnica al Servizio Territoriale di ARPAE relativamente alla matrice scarichi;
- il Servizio Territoriale di ARPAE, con nota del 06/04/2022 prot. n. 57555, ha espresso parere favorevole all'adozione dell'Aua, con prescrizioni riportate nel presente provvedimento;

**Ritenuto**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta in oggetto;

**Richiamati** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Dichiarato** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

**DISPONE**

per quanto indicato in narrativa

**1. di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della Ditta "NON SOLO VINO SOCIETA' AGRICOLA DI SACCARDI E CINGOLO S.S.", con sede legale a Lugagnano Val d'Arda (PC), Loc. Fondo n. 2, Frazione Diolo (P.Iva 01744710334), per l'attività "coltivazione frutta e uva e produzione vino" svolta in comune di Lugagnano Val d'Arda (PC), Loc. Fondo n. 2, comprendente il seguente titolo in materia ambientale:

- art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico (S1) di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale "Rio Rimore"*;

**2. di impartire**, per lo scarico (S1) di acque reflue industriali assimilate alle domestiche avente recapito in in corpo idrico superficiale "Rio Rimore", **le seguenti prescrizioni:**

a) il numero degli A.E. serviti non può superare la potenzialità massima depurativa prevista per l'impianto di trattamento dei reflui;

b) le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali dei manufatti dell'impianto devono risultare conformi a quanto indicato ai punti 1, 2 e 5 della Tabella A della Deliberazione G.R. n° 1053/2003;

c) il pozzetto di controllo/ispezione, posto prima dell'immissione dei reflui nel corpo idrico recettore, deve essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire un agevole controllo dei reflui;

d) deve essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di trattamento. In particolare, periodicamente si dovrà provvedere alla rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo dei degrassatori e all'espurgo dei fanghi dalla fossa Imhoff; inoltre dovrà essere eseguito, almeno una volta all'anno, il controlavaggio del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte delle autorità competenti;

e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare, nel medesimo, condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso. A tal proposito deve essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione;

f) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi ai sistemi di trattamento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) ad ARPAE (SAC e ST) e al Comune di Lugagnano, indicando le cause dell'imprevisto e gli interventi che si intende mettere in opera per ovviare all'inconveniente. Allo stesso modo, dovrà essere data comunicazione riguardo al ripristino della funzionalità dell'impianto;

g) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE (SAC e ST) e al Comune di Lugagnano ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

**3. di fare salvo che:**

- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento, dovranno

essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;

**4 di demandare** al Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del titolo abilitativo, ex art. 2 del D.P.R. 59/2013;

**5. di dare atto che:**

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Montani "Alta Val d'Arda", per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo di "AUA", di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte del Suap dell'Unione dei Comuni Montani "Alta Val d'Arda";
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

**Si rende noto che:**

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021- 2023 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di ARPAE.

**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente  
Dott.ssa Anna Callegari  
Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**